

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21-03-2007

REGIONE PUGLIA

Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N.43 del 26 marzo 2007

ARTICOLO 11

(Contributi economici per i piani territoriali degli orari)

1. La Giunta regionale, al fine di concedere contributi agli ambiti territoriali per la progettazione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari, può individuare le risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali e comunitari per quanto riguarda gli investimenti e le categorie di spesa ammissibili.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono considerati in via prioritaria i piani che contemplano le seguenti tipologie di progetti:

a) progetti che favoriscano l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;

b) progetti che coinvolgano il sistema scolastico e definiscano nuove articolazioni degli orari di apertura e chiusura e di utilizzo degli spazi, anche con il supporto delle famiglie, con l'obiettivo ulteriore di combattere la dispersione scolastica, favorire l'inclusione sociale, prevenire forme di violenza giovanile;

c) progetti finalizzati alla promozione della partecipazione al recupero di aree urbane periferiche e/o degradate da parte di bambini, anziani, nuclei familiari;

d) progetti in grado di promuovere una nuova articolazione degli orari e di utilizzo degli spazi attraverso la valorizzazione delle differenze nelle abilità e nelle culture;

e) progetti che prevedano, tra gli altri interventi, la creazione di strutture permanenti per l'informazione sulle politiche dei tempi della città/ambito territoriale e sui servizi per le politiche di pari opportunità quali ad esempio i centri di conciliazione;

f) progetti che prevedano interventi a favore di **piccoli comuni** e territori a rischio di spopolamento;

g) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;

h) altri progetti, in ogni caso dotati dei requisiti di cui all'articolo 10, promossi dai soggetti di cui al comma 3.

3. L'analisi e la valutazione delle domande di contributo sono svolte dal gruppo di lavoro interassessorile di cui al comma 4 dell'articolo 4.